


Publicato il 23/05/2022

N. 03518/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 04142/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4142 del 2021, proposto da

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Gorla, Simona Elena Viscio, Fiorita Iasevoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

- della determinazione dirigenziale 10.7.2021 n. 771 recante all'oggetto "Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di prodotti per monitoraggio dei processi

- di sterilizzazione tipo GKE - ID gara:8133116 – Aggiudicazione”;
- del verbale di verifica della conformità tecnica in data 7.7.2021;
  - del processo verbale di valutazione dell'offerta economica in data 8.7.2021;
  - della determinazione dirigenziale 29.4.2021 n. 548, di indizione della predetta procedura negoziata;
  - della determinazione dirigenziale 25.5.2021 n. 625 di ammissione dei concorrenti al termine della verifica della documentazione amministrativa;
  - della deliberazione del Direttore Generale 27.5.2021 n. 502 di nomina del componente tecnico del seggio di gara;
  - della lettera di invito, del capitolato tecnico, della scheda tecnica e di ogni altro atto facente parte della lex specialis di gara;
  - nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ex artt. 121 e segg. c.p.a., ove medio tempore stipulato con l'aggiudicataria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' [REDACTED] e di [REDACTED];

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha partecipato, collocandosi in seconda posizione, alla procedura indetta dall' [REDACTED] per l'affidamento della fornitura di prodotti per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione “tipo GKE” con durata di 12 mesi ed importo massimo di € 153.153,10.

In base al capitolato tecnico, le caratteristiche dei prodotti offerti dovevano

corrispondere a quanto riportato nella scheda tecnica riguardo alla qualità, composizione, confezionamento, registrazione e destinazione d'uso, ed essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio, all'etichettatura.

La scheda tecnica richiamata dal capitolato riportava diversi prodotti (indicatori Bowie Dick tipo GKE, indicatori Batch control tipo GKE, sigilli tipo GKE, sonde blu tipo GKE, sonde arancioni tipo GKE, etichettatrice tipo GKE, indicatore biologico tipo GKE, sonde verdi tipo GKE, etichette gialle tipo GKE, incubatore per indicatori, supporti per indicatori lavaggio tipo GKE, indicatori di monitoraggio per il processo di lavaggio per termodisinfettori tipo GKE, etichettatrice tipo GKE). Con il presente ricorso notificato il 27.9.2021 e depositato il 12.10.2021 la società XXXXXXXXXX impugna, chiedendone l'annullamento, il provvedimento comunicato il 12.7.2021, recante aggiudicazione dell'appalto in favore della società controinteressata e gli ulteriori atti indicati in epigrafe.

Affida il gravame a diversi profili di illegittimità con cui deduce la violazione della lettera di invito, del capitolato tecnico, violazione del D.Lgs. n. 50/2016, difetto di istruttoria e di motivazione assumendo, in sintesi che:

- la società aggiudicataria non avrebbe dimostrato, ex art. 68 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'equivalenza dei prodotti offerti rispetto a quelli richiesti dalla disciplina di gara (ad esempio, mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati) ma avrebbe esibito una mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in base alla quale i prodotti offerti possiedono caratteristiche simili e, per alcuni, anche migliorative, inoltre il verbale di verifica della conformità tecnica del 7.7.2021 della commissione darebbe atto laconicamente della conformità tecnica, senza ulteriori motivazioni e verifiche;
- il primo prodotto offerto (indicatore Bowie Dick tipo GKE), utilizzato per controllare il corretto funzionamento di un'autoclave e per verificare la capacità di rimozione dell'area e penetrazione del vapore nel carico, non sarebbe conforme alle

normative Uni En 285 e 867-5 perché sarebbe in grado di consentire solo il test di Bowie Dick valido per carichi solidi e porosi e non anche il test di rimozione dell'aria e di penetrazione del vapore all'interno dei corpi cavi, inoltre non offrirebbe alcuna relazione termica e, ancora, non recherebbe alcuna etichettatura e, in ogni caso, risulterebbe meno vantaggioso sotto il profilo economico rispetto a quello offerto dalla ricorrente;

- in riferimento agli indicatori Batch control tipo GKE e sonda arancione tipo GKE, si contesta la violazione della normativa En 867-5 in quanto la capsula del sistema sarebbe realizzata in "polipropilene", anziché in "teflon" e tale materiale renderebbe il prodotto non conforme alla predetta normativa, inoltre il prodotto della società controinteressata non recherebbe informazioni essenziali in ordine al volume libero della capsula e il laboratorio che ha certificato il dispositivo non sarebbe accreditato tra quelli ufficiali;

- con riguardo all'indicatore biologico tipo GKE, alle sonde verdi tipo GKE, agli incubatori per indicatori, il prodotto proposto in gara da [REDACTED] a differenza di quello offerto da [REDACTED] non sarebbe completo anche di un test "chimico" che dà la risposta immediata alla fine del ciclo di sterilizzazione ma fornirebbe il risultato (peraltro parziale) dopo il periodo di incubazione della durata di 24 ore, impiegando quindi un periodo più ampio;

- quanto all'etichettatrice tipo GKE ed etichette gialle tipo GKE, la ricorrente riferisce che quelle della controinteressata riporterebbero informazioni in lingua francese, inglese e tedesca, non in italiano, inoltre i dati impressi si sovrapporrebbero e sarebbero illeggibili, pertanto i prodotti non potrebbero essere considerati equivalenti;

- in riferimento ai sigilli tipo GKE, i quali hanno la funzione di garantire che i containers su cui sono stati applicati non siano stati manomessi o aperti incidentalmente prima dell'utilizzo in sala operatoria, la ricorrente sostiene che la scheda tecnica del prodotto offerto dall'aggiudicataria riporterebbe informazioni

incomplete;

- in ordine ai supporti per indicatori lavaggio tipo GKE, agli indicatori di monitoraggio per il processo di lavaggio per termodisinfettori tipo GKE, la ricorrente afferma la superiorità dei propri dispositivi rispetto a quelli della controinteressata che, peraltro, non sarebbero conformi alla disciplina eurounitaria. Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente annullamento degli atti impugnati.

Resiste in giudizio l' [REDACTED] che eccepisce la tardività del ricorso (notificato il 27.9.2021) siccome proposto oltre il termine dimidiato di 30 giorni di cui all'art.120, comma 5, del c.p.a. decorrente dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione effettuata il 12.7.2021; nel merito, l'amministrazione contesta il dedotto e conclude per il rigetto del gravame evidenziando che il componente tecnico del seggio di gara ha riscontrato la conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi di gara, previo esame della documentazione tecnica di [REDACTED] (cfr. verbale di verifica della conformità tecnica del 7.7.2021).

Si è costituita anche la controinteressata che controdeduce analiticamente alle censure, assume la piena equivalenza ex art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 dei propri dispositivi, chiede la reiezione del gravame e rappresenta che l'amministrazione sanitaria ha disposto l'avvio della commessa in via d'urgenza e, allo stato, non avrebbe sollevato riserve sulla fornitura confermando quindi il proprio gradimento. Con ordinanza n. 1832 del 27.10.2021 il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare e ha disposto una verifica ex art. 66 c.p.a. al fine di procedere agli accertamenti di seguito descritti: 1) se i prodotti offerti dalla società aggiudicataria siano o meno idonei a ottemperare in maniera equivalente ai requisiti riportati nella scheda tecnica individuata nella disciplina di gara; 2) se tali prodotti siano conformi alle norme di settore in campo nazionale ed eurounitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio, all'etichettatura e ai pittogrammi (cfr. pag. 3 del capitolato tecnico); 3) se tale equivalenza possa ritenersi acclarata in virtù della documentazione allegata dalla

società aggiudicataria all'offerta. All'uopo è stato nominato quale verificatore, ai sensi dell'art. 19 del c.p.a., il Direttore [REDACTED] con facoltà di delega ad un dirigente medico di propria fiducia munito delle specifiche competenze professionali.

Con ordinanza n. 908 del 10.2.2022 è stato assegnato un nuovo termine per il deposito della relazione ad opera del verificatore nominato.

In data 6.4.2022 l'organo verificatore delegato ha trasmesso la relazione richiesta.

Dopo ulteriore scambio di memorie difensive, all'udienza del 10.5.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, non ha pregio l'eccezione di irricevibilità del ricorso.

Ai fini della verifica della tempestività del gravame, occorre rilevare che la parte ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti procedurali in data 15.7.2021 avente ad oggetto, tra l'altro, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica della [REDACTED], tale richiesta risulta riscontrata dall'amministrazione in data 23.8.2021 ed il ricorso, come riportato in fatto, veniva notificato il 27.9.2021.

Va fatta quindi applicazione dell'indirizzo tracciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020, secondo cui la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la dilazione temporale quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario (ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta); in applicazione di tale indirizzo, non essendovi contestazione in ordine al rapporto di dipendenza dei motivi di gravame dalla documentazione tecnica ostesa in sede di accesso e tenuto conto del periodo di sospensione feriale, non può dubitarsi in ordine alla tempestività del ricorso.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Va premesso, in via generale, che il principio di equivalenza è disciplinato dall'art. 68, comma 7, del Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) secondo cui,

quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta il concorrente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Alla luce della giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1192/2022; Sez. III, n. 6212/2019; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 4583/2021 e n. 4584/2021), ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, risponde al più generale principio del *favor participationis* (come l'ampliamento della platea dei concorrenti), costituendo dunque espressione della massima concorrenzialità nel settore dei pubblici contratti e trova applicazione generale, indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti.

Venendo al punto risolutivo del giudizio - coerentemente con il principio di sinteticità che contraddistingue la disciplina processuale in materia di appalti pubblici ex art. 120, comma 10, del c.p.a. - il Tribunale non ritiene di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il verificatore nominato in corso di causa in ordine alla equivalenza dei prodotti.

In particolare, dall'esame della relazione dell'ausiliario, è emerso che i prodotti offerti dalla ██████████ ed individuati dalla scheda tecnica al n. 1 (Indicatori Bowie Dick tipo GKE), al n. 2 (Indicatori Batch Control tipo GKE), al n. 3 (sigilli tipo GKE), al n. 4 (Sonde blu tipo GKE), al n. 5 (Sonde arancione tipo GKE), al n. 7 (indicatore biologico tipo GKE), al n. 8 (Sonde verdi tipo GKE), al n. 11 (Supporti per lavaggio tipo GKE) e al n. 12 (Indicatori di monitoraggio per il processo di lavaggio per termodisinfettori tipo GKE) non possono considerarsi rispondenti ai requisiti richiesti dalla scheda tecnica acclusa alla *lex specialis*.

In particolare, riguardo al quesito n. 1 dell'ordinanza di questo T.A.R. n. 1832/2021 (se i prodotti offerti dalla società aggiudicataria siano o meno idonei a ottemperare in maniera equivalente ai requisiti riportati nella scheda tecnica individuata nella disciplina di gara), il verificatore ha rassegnato le seguenti considerazioni:

*“per il prodotto n. 1 (indicatori Bowie Dick tipo GKE), il prodotto offerto dalla [REDACTED] valuta la penetrazione del vapore sia nei corpi solidi e porosi che nei corpi cavi, mentre quello della [REDACTED] valuta solo la penetrazione nei corpi porosi. Al fine di verificare anche la penetrazione nei corpi cavi è necessario un ulteriore test. Pertanto il prodotto della [REDACTED] non può considerarsi tipo GKE così come previsto dalla scheda tecnica;*

*- per il prodotto num. 2 della Scheda Tecnica (Indicatori Batch Control tipo GKE): il prodotto per carichi cavi offerto dalla [REDACTED] è costituito da materiale PTFE/Teflon, mentre quello [REDACTED] è composto da polipropilene. Pertanto il prodotto della [REDACTED] non può considerarsi tipo GKE così come previsto dalla scheda tecnica;*

*- per il prodotto num. 3 della Scheda tecnica (Sigilli tipo GKE): i prodotti offerti dalla [REDACTED] sono costituiti da una striscia plastica per la stampa dei dati di sterilizzazione e da un indicatore di processo. Il prodotto della [REDACTED] invece non ha possibilità di scrittura sul sigillo ma funge solo da chiusura della spazzetta. Pertanto il prodotto della [REDACTED] non può considerarsi tipo GKE così come previsto dalla scheda tecnica;*

*- per il prodotto num. 4 della scheda tecnica (Sonde blu tipo GKE): il prodotto offerto dalla [REDACTED] riporta uno specifico simbolo indicante il potere di penetrazione contrariamente al prodotto [REDACTED]. Pertanto il prodotto della [REDACTED] non può considerarsi tipo GKE così come previsto dalla scheda tecnica;*

*- per il prodotto num. 5 (Sonde arancione tipo GKE): il prodotto offerto dalla [REDACTED] è idoneo per testare la rimozione nell'aria e la penetrazione del vapore sia*

nei carichi solidi e porosi che nei carichi cavi. Il dispositivo è termoresistente, infrangibile con spirale e capsula interna in acciaio. [REDACTED] offre il prodotto Key Surgical GMBH che si compone di una cannula in teflon aperta su di una estremità al termine della quale c'è una chiusura ermetica formata da una miscela di polipropilene rinforzato da fibre di vetro. Pertanto il prodotto della [REDACTED] non può considerarsi tipo GKE così come previsto dalla scheda tecnica;

- per il punto 6 (Etichettatrice tipo GKE): il prodotto offerto dalla [REDACTED] è in metallo e plastica, le etichette contengono le diciture in lingua italiana, inoltre sono presenti vari dati quali il nome del produttore, il simbolo internazionale dell'agente sterilizzante mentre le etichette [REDACTED] di [REDACTED] presentano diciture solo in lingua straniera non in lingua italiana e i dati stampati si sovrappongono ai dati del codice operatore e dell'autoclave; pertanto il prodotto della [REDACTED] può considerarsi equivalente alla scheda tecnica;

- per i punti 7 e 8 (Indicatore biologico e sonde verdi tipo GKE): il prodotto offerto dalla [REDACTED] inserito nel prodotto Bio-Compact-PCD di colore verde offre un test di monitoraggio di sterilizzazione di dispositivi cavi in tempi rapidi senza il periodo di incubazione. Invece il dispositivo di [REDACTED] utilizza indicatori biologici raggiungendo il risultato del test dopo ben 24 ore di incubazione a 55-62°. Inoltre non viene specificato se utilizzabile per dispositivi cavi; pertanto il prodotto della [REDACTED] non può considerarsi tipo GKE così come previsto dalla scheda tecnica;

- per i punti 9 e 13 (Etichette gialle tipo GKE ed Etichettatrice tipo GKE): dalla valutazione delle schede tecniche si evince che i prodotti offerti sono equivalenti anche se la grafica dell'etichettatrice distribuita dalla [REDACTED] facilita la comprensione dei dati stampati; pertanto i prodotti della [REDACTED] possono considerarsi equivalenti alla scheda tecnica;

- per il punto 10 (Incubatore per indicatori) il prodotto della [REDACTED] ottempera in maniera equivalente ai requisiti riportati nella scheda tecnica;

- per i punti num. 11 e 12 (Supporti per indicatori lavaggio tipo GKE e Indicatori

*di monitoraggio per il processo di lavaggio per termodisinfettori tipo GKE): dalla valutazione delle schede tecniche si evince che la [redacted] fornisce diversi indicatori in modo da poter utilizzare il più appropriato a seconda del tipo di lavastrumenti da monitorare. Diversamente la [redacted] fornisce un unico tipo di indicatore che dichiara essere efficace per tutti i tipi di lavastrumenti. Pertanto da un punto di vista qualitativo i prodotti della [redacted] non possono considerarsi equivalenti ai requisiti riportati nella scheda tecnica”.*

Quanto al quesito n. 2 (se i prodotti offerti siano conformi alle norme di settore in campo nazionale ed eurounitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio, all’etichettatura e ai pittogrammi), l’ausiliario ha rappresentato che: *“il quesito ha ad oggetto argomenti che esulano le competenze medico-sanitarie e che riguarda tutta la materia della corrispondenza alle norme tecniche di settore di competenza di istituti accreditati o di aziende che si occupano di certificare determinati prodotti. Tale tipo di attività in ogni caso non è effettuata da parte di strutture dell’[redacted]”.*

Infine, in relazione al quesito n. 3 (se l’eventuale equivalenza possa ritenersi acclarata in virtù della documentazione allegata dalla società aggiudicataria all’offerta), l’organo incaricato ha acclarato che *“L’equivalenza non può dirsi acclarata in virtù della documentazione presentata dalla parte della ricorrente e presente agli atti di gara. I prodotti della [redacted] non sono da considerarsi idonei ad ottemperare in maniera equivalente ai requisiti riportati nella scheda tecnica individuata nella procedura di gara ai punti num. 1-2-3-4-5-7-8-11 e 12”.*

In riscontro ai rilievi sollevati dalla società controinteressata nell’ultima memoria difensiva, il Tribunale non ritiene di dover richiedere chiarimenti al verificatore avendo costui assolto all’incombente, formulando conclusioni chiare ed esaustive in ordine ai quesiti formulati.

Al riguardo, contrariamente alle deduzioni difensive di [redacted] giova evidenziare che l’ausiliario ha chiaramente escluso per la maggior parte dei prodotti

offerti dall'aggiudicataria una effettiva equivalenza prestazionale ai dispositivi "tipo GKE", contraddistinti da caratteristiche tecniche, qualitative e funzionali possedute da tale specifico marchio.

A tale proposito, a titolo esemplificativo, giova riportare l'osservazione della difesa di [REDACTED] secondo cui, posto che il test Bowie Dick a marchio GKE (prodotto n. 1) è atto a valutare la penetrazione del vapore sia nei corpi cavi che in quelli porosi, il dispositivo offerto da [REDACTED] - che, come ammesso dalla controinteressata, valuta la penetrazione del vapore nei soli corpi porosi - è stato correttamente ritenuto non equivalente a quello "tipo GKE".

In altri termini, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, risulta evidente che le specifiche tecniche previste dal capitolato tecnico/scheda tecnica ed il riferimento specifico - quale parametro della valutazione di equivalenza ex art. 68, comma 7 - a prodotti "tipo GKE" consentivano ai partecipanti di comprendere quali caratteristiche dovessero possedere i dispositivi e confermano la obbligatorietà ed imprescindibilità delle qualità tecniche e prestazionali corrispondenti.

Al riguardo, va rammentato che i requisiti dei prodotti richiesti dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, perché non è ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l'essenza stessa della prestazione richiesta, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di un'apposita comminatoria in tal senso (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5260/209; T.A.R. Lombardia - Milano, n. 762/2021).

Acclarata l'illegittimità dell'ammissione in gara della [REDACTED], per violazione dell'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell'aggiudicazione impugnata con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a..

La regolazione delle spese di giudizio segue il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e le stesse vanno poste, nella misura indicata in dispositivo, a

carico delle parti soccombenti [REDACTED] e [REDACTED], sulle quali grava altresì l'obbligo di pagamento del compenso del verificatore che viene quantificato in base ai seguenti criteri:

- l'art. 66 comma 4 del c.p.a. stabilisce che per la liquidazione del compenso all'ausiliario si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore;
- nel caso di specie l'attività posta in essere dal verificatore appare riconducibile all'art. 12 del D.M. 30.5.2002 (perizia o consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi) per i quali è previsto un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42;
- considerata la complessità dell'incarico va applicata la misura massima dell'onorario con aumento fino al doppio ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/2002 e, pertanto, il compenso va conclusivamente liquidato in € 1800,00 (milleottocento/00);
- il compenso è da intendersi al netto di eventuali imposte e voci contributive (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, ordinanze collegiali n. 4082/2012; n. 1619/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla la determinazione dirigenziale 10.7.2021 n. 771 recante aggiudicazione dell'appalto in favore della [REDACTED]

Condanna [REDACTED] e [REDACTED], ciascuna in ragione della metà dell'importo (€ 2.500,00 ciascuna), al pagamento delle spese di giudizio in favore della società [REDACTED] che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre

accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Liquida il compenso al verificatore nella somma di € 1.800,00 (milleottocento/00), al netto di imposte e contributi di legge, che sarà corrisposta dalle parti soccombenti, ciascuna obbligata per la metà dell'importo (€ 900,00 ciascuna).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Di Vita**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Abbruzzese**

**IL SEGRETARIO**